

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-690 del 14/02/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 intestata a COMETAL SRL per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-712 del 13/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 intestata a COMETAL SRL per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42.”*, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 46589 del 15/11/2017;

Tenuto conto che l’Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all’ALLEGATO A, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/08/2018, acquisita al Prot. Unione 34341 e da Arpae al PGFC/2018/12907 del 13/08/2018, da **COMETAL S.R.L.** nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata per quanto concerne l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera a fronte di un ampliamento del capannone;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d’ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 38693 del 07/09/2018, acquisita al PGFC/2018/14149, il SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 27/09/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 41943 e da Arpae al PGFC/2018/15795 del 03/10/2018;

Dato atto che, in relazione alla richiesta di aumento del valore di portata della emissione E4 derivante dalla cabina di verniciatura, il Responsabile dell’endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha espresso, sulla base della relazione tecnica istruttoria della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae PGFC/2018/20664 del 06/12/2018, una valutazione sfavorevole alla richiesta di aumento della portata per l’emissione E4 di cui sopra, e che pertanto con nota Prot. Unione 56116 del 27/12/2018, acquisito da ARPAE al PGFC/2018/21816, il SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all’accoglimento dell’istanza;

Visto che in data 11/01/2019 la ditta ha trasmesso al SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10bis della L. 241/90, acquisite al Prot. Unione 1744 e da Arpae al PG/2019/7418 del 16/01/2019;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all’impatto acustico, con nota Prot. Unione 47082/63 del 29/10/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/18650 del 31/10/2018, il Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” ha comunicato quanto segue *“ Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 53/AUA/2018, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 17 settembre 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Alberto Navacchia di*

Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 30/01/2019, ove, dando atto del superamento dei motivi ostativi, viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. n. DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42.”*, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 46589 del 15/11/2017, come segue:

- **l'Allegato A parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale nr. DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 46589 del 15/11/2017, **come segue:**
 - **l'Allegato A parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-4861 del 13/09/17, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/11/17 P.G.N. 46589/17.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto, a fronte di un ampliamento del capannone, viene richiesto quanto di seguito riportato:

- l'attività di sabbiatura di cui all'emissione esistente E3 sarà trasferita in altra zona del capannone, la cabina utilizzata sarà sostituita con una nuova, la portata massima sarà ridotta da 20.000 a 16.000 Nmc/h e sarà dotata di un nuovo filtro a maniche completo di pressostato differenziale. Sarà inoltre variata la tipologia di sabbiatura, in quanto sarà utilizzata graniglia metallica sferica in sostituzione della sabbia silicea;
- il potenziamento del motore di aspirazione della cabina di verniciatura esistente con aumento del valore di portata massima della relativa emissione E4 da 14.000 Nmc/h a 30.000 Nmc/h.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2018/14407 del 10/09/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFG/2018/14409 del 10/09/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili (art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. n. 2018/0298753/P del 27/11/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/20070 del 27/11/18, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ha espresso *“parere favorevole per quanto riguarda di aspetti di competenza riguardo alle emissioni in atmosfera”*.

Con nota PGFC/2018/20664 del 06/12/18 il Servizio Territoriale – Distretto di Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria favorevole per quanto riguarda l'attività di sabbiatura di cui alla emissione E3, e negativa per quanto riguarda la richiesta di aumento del valore di portata della emissione E4, come di seguito riportato: *“Il solo spostamento della cabina di sabbiatura, afferente il punto di emissione E3, non si configura come modifica sostanziale in quanto non comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni e, nel caso in esame, si ritiene non alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. Relativamente alla cabina di verniciatura, punto di emissione E4, di cui si chiede un aumento della portata da 14.000 a 30.000 Nmc/h, il gestore non cambia il valore di input di solvente rispetto a quanto già autorizzato. Riguardo l'aumento del valore della portata, il gestore adduce genericamente che è stato “progettato per rendere più salubre l'ambiente di lavoro dell'addetto alla verniciatura”; senza giustificare adeguatamente le motivazioni tecniche che hanno portato alla proposta di modifica oggetto della presente istanza; inoltre gli elaborati tecnici presentati, come quelli presenti all'interno della documentazione relativa alla prima istanza di autorizzazione, non riportano le*

dimensioni della cabina di verniciatura per cui non è possibile fare alcun tipo di valutazione. Pertanto si deve ritenere che il valore adottato in origine fosse consono alle esigenze dell'impianto e sufficiente ad aspirare le emissioni e quindi l'aumento di portata richiesto potrebbe configurarsi come una diluizione che non risponde ai requisiti previsti dall'art 269 comma 4 del Decreto "...le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;". Ancora, riguardo il valore della portata del punto E4, il gestore riferisce che "la portata massima, ossia 30.000 Nmc/h, non verrà mai raggiunta, si prevede che l'impianto funzionerà in un range di portata tra i 12.000 e 25.000 Nmc/h"; da tale affermazione si deduce che l'impianto in questione sarà dotato di un sistema di regolazione, ma di tale aspetto non viene fornita alcuna descrizione. In relazione alla velocità di filtrazione del sistema di abbattimento a carboni attivi installato sulla emissione E4, oggetto di richiesta di integrazioni da parte dell'autorità competente, dalla documentazione fornita dal gestore risulta che lo spessore del carbone attivo presente è pari a 0,05 m e pertanto si prendono a riferimento i criteri della Determinazione riportati al paragrafo 3.3.1 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO SOTTILE SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA; in tale paragrafo viene individuata come ottimale una velocità superficiale dell'effluente gassoso che va da 0,15 a 0,25 m/s. La velocità risultante dall'aumento della portata è pari a 0,77 m/s, superiore alle indicazioni della Determinazione. Pertanto l'impianto di abbattimento dovrà essere adeguatamente dimensionato. Infine, si anticipa fin d'ora che si reputa opportuno, ai fini di una corretta compilazione e verifica del piano di gestione solventi, l'installazione di sistemi di registrazione (es: amperometri) delle ore effettive di utilizzo degli impianti che producono emissioni di COV afferenti al punto di emissione E4. Si esprime pertanto una valutazione sfavorevole alla richiesta di aumento della portata per l'emissione E4, per le motivazioni sopra descritte".

Sulla base della relazione tecnica il Servizio Territoriale – Distretto di Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE di cui sopra, è stato valutato che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m. non potesse essere accolta positivamente.

Con nota PGFG/2018/20883 del 11/12/18 il Responsabile del procedimento ha comunicato al lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m. di seguito riportati:

- "relativamente al potenziamento del motore di aspirazione della cabina di verniciatura, con contestuale aumento del valore di portata massima della emissione E4 da 14.000 Nmc/h a 30.000 Nmc/h:
 1. il gestore adduce genericamente che è stato "progettato per rendere più salubre l'ambiente di lavoro dell'addetto alla verniciatura", senza giustificare adeguatamente le motivazioni tecniche che hanno portato alla proposta di modifica oggetto della presente istanza; inoltre gli elaborati tecnici presentati, come quelli presenti all'interno della documentazione relativa alla prima istanza di autorizzazione, non riportano le dimensioni della cabina di verniciatura per cui non è possibile fare alcun tipo di valutazione. Pertanto si deve ritenere che il valore adottato in origine fosse consono alle esigenze dell'impianto e sufficiente ad aspirare le emissioni e quindi l'aumento di portata richiesto potrebbe configurarsi come una diluizione che non risponde al requisito previsto dall'art 269 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m. di seguito riportato "...le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio ...". Il gestore riferisce che "la portata massima, ossia 30.000 Nmc/h, non verrà mai raggiunta, si prevede che l'impianto funzionerà in un range di portata tra i 12.000 e 25.000 Nmc/h"; da tale affermazione si deduce che l'impianto in questione sarà dotato di un sistema di regolazione, ma di tale aspetto non viene fornita alcuna descrizione.
 2. In relazione alla velocità di filtrazione del sistema di abbattimento a carboni attivi installato sulla emissione E4, oggetto di richiesta di integrazioni da parte dell'autorità competente, dalla documentazione fornita dal gestore risulta che lo spessore del carbone attivo presente è pari a 0,05 m e pertanto si prendono a riferimento i criteri della Determinazione del Direttore Generale

all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999 riportati al paragrafo 3.3.1 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO SOTTILE SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA; in tale paragrafo viene individuata come ottimale una velocità superficiale dell'effluente gassoso che va da 0,15 a 0,25 m/s. La velocità risultante dall'aumento della portata è pari a 0,77 m/s, superiore alle indicazioni sopra richiamate della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna. Pertanto l'impianto di abbattimento dovrà essere adeguatamente dimensionato”;

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

1. *“dovranno essere esplicitate le motivazioni tecniche per cui si rende necessario potenziare il motore di aspirazione e quindi l'aumento di portata richiesto per la emissione E4, producendo altresì la documentazione tecnica inerente la cabina e il sistema di aspirazione con relativa regolamentazione che permetta di valutare la correttezza della portata di progetto dimostrando che le emissioni saranno diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio come richiesto dall'art. 269 comma 4 lettera b) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;*
2. *dovrà essere dimostrato il corretto dimensionamento del sistema di filtrazione a carboni attivi alla luce dell'aumento di portata della emissione E4, con riferimento alle caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3.3.1 “IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO SOTTILE SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA” della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999 ed in particolare alla velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo”.*

Con nota P.G.N. 56116 del 27/12/18 acquisita al protocollo PGFC/2018/21816 del 28/12/18, lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PGFG/2018/20883 del 11/12/18.

Con nota P.G.N. 2772 del 16/01/19 acquisita al protocollo PGFC/2019/7418 del 16/01/19, lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso le osservazioni presentate dalla Ditta in data 11/01/19 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate nelle parti salienti:

1. *“a seguito della vostra valutazione negativa per quanto riguarda il potenziamento che si intende apportare all'impianto di aspirazione a supporto della cabina di verniciatura (emissione E4) si è deciso di rinunciare a tale incremento di portata. Si sottolinea il fatto che, al momento, non verrà apportata nessuna modifica a tale impianto, per cui rimangono ome parametri autorizzati quelli inseriti nella DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017.*
2. *rimane ferma l'intenzione, invece, di richiedere la modifica dell'impianto di sabbiatura (emissione E3) che consiste nel trasferimento dell'attività di sabbiatura in altra zona del Capannone, all'interno di una nuova cabina. Alla luce di quanto sopra riportato si richiede pertanto di riattivare il procedimento finalizzato all'ottenimento dell'Autorizzazione richiesta, attualmente sospeso”.*

Il Responsabile dell'endo-procedimento, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha ritenuto superati i motivi ostativi relativi alla modifica della emissione E4 della cabina di verniciatura indicati nella nota PGFG/2018/20883 del 11/12/18, dal momento che la Ditta ha rinunciato alla richiesta di aumento della portata massima, mantenendo per tale emissione esistente le caratteristiche già autorizzate. Il Responsabile dell'endo-procedimento ha altresì ritenuto di procedere con l'autorizzazione della cabina di sabbiatura di cui alla emissione modificata E3, tenuto conto delle valutazioni positive sopraccitate espresse dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e, limitatamente alla emissione E3, dal Servizio Territoriale – Distretto di Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, con le stesse prescrizioni stabilite per E3 nell'autorizzazione precedente, che traevano le loro motivazioni dalle valutazioni di seguito riportate:

- l'attività è compresa al punto 4.13.11 “DISTAFFATURA, SABBIATURA, GRANIGLIATURA, PALLINATURA, RECUPERO TERRE” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore

Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante "materiale particolato" pari a 20 mg/Nmc, nonché al capoverso n. 3 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato punto 4.31 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;

- dovranno essere effettuati i tre monitoraggi in fase di messa a regime dell'impianto;
- tenuto conto, altresì, che sulla emissione sarà installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della "migliore tecnologia" (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, si applica quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il monitoraggio periodico annuale è sostituito dalla registrazione delle manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa.

Si è ritenuto comunque opportuno prescrivere quanto proposto dal Servizio Territoriale – Distretto di Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae in merito alla installazione di sistemi di registrazione (es: amperometri) delle ore effettive di utilizzo degli impianti che producono emissioni di COV afferenti al punto di emissione E4 della cabina di verniciatura, per le motivazioni espresse nella relazione tecnica PGFC/2018/11228 del 13/07/18 e tenuto conto che tale prescrizione è in linea con quanto imposto ad altre Aziende soggette al disposto dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Si è ritenuto altresì opportuno esplicitare l'obbligo di annotazione sul registro della data di sostituzione dei carboni attivi di cui alla emissione E4, inserendo la seguente prescrizione al punto 2 del paragrafo D. dell'Allegato A:

- *"la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel registro di cui al successivo punto 12".*

Il Comune di Verghereto, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-4861 del 13/09/17, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/11/17 P.G.N. 46589/17, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/08/2018 P.G.N. 34341/2018, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 11/01/2019 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 11/12/2018, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. C1 – CALDAIA (36,5 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carpenteria metallica pesante sono

autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – SALDATURA E SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 - SALDATURA E SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 - SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E4 – VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro in fibra sintetica + carboni attivi

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti,

compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alla **emissione N. E4**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 12,848 ton/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - c) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 6,57 ton/anno;
 - d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - e) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 12**. Tali consumi non devono essere superiori a 25.520 kg di prodotti vernicianti a solvente all'anno;
 - f) i carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale;
 - g) la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo **punto 12**;
 - h) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - i) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, l'**emissione N. 4 dovrà essere dotata di idoneo dispositivo** (es: amperometri), **dotato di sistema di registrazione**, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo **punto 12**.
 4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2 entro tre anni** dalla data di rilascio della precedente autorizzazione, **ovvero dal 16/11/2017**; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di

legge relativamente a tali emissioni.

6. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
7. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Verghereto la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
8. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
9. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2 e 4** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Il monitoraggio periodico annuale alla **emissione N. 3** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 12**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera e) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alla **emissione N. 4**;
 - dovrà essere annotata la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alla **emissione N. 4**;
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alla **emissione N. 4** desumibile dal sistema di registrazione, come richiesto al precedente punto 3;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 3**, così come richiesto al precedente punto 11.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.